

Codice A1906A

D.D. 28 giugno 2017, n. 298

R.D. 1443/1927. Istanza della Soc. Ivrea Minerals Pty Ltd., relativa al conferimento del Permesso di Ricerca per minerali di oro, argento e associati denominato "Cani", in territorio dei Comuni di Bannio Anzino, Antrona Schieranco, Casasca Castiglione e Vanzone con San Carlo, provincia di Verbania. Codice P370.

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere" e il relativo regolamento emanato con il D.P.R. n. 382 del 18 giugno 1994;

visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di Polizia delle miniere e delle cave";

visto il D.lgs. 624/1996 "Recepimento di alcune Direttive CEE sull'igiene e sicurezza delle attività estrattive";

vista la l.r. 40/1998 sulle "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

vista l'istanza in data 28 novembre 2016 con la quale il Sig. Franco Monticelli, in qualità di legale rappresentante della Società Ivrea Minerals Pty Ltd., ha chiesto il conferimento del permesso di ricerca denominato "Cani", esteso su di un'area di 1170 ettari situata nel territorio dei comuni di Bannio Anzino, Antrona Schieranco, Calasca Castiglione e Vanzone con san Carlo, provincia di Verbania, per minerali di oro, argento e associati;

esaminata la documentazione allegata all'istanza;

considerato che:

il progetto di ricerca prevede unicamente la raccolta ed elaborazione di dati storici, controlli geologici sul terreno con raccolta puntuale di campioni di roccia e suoli per analisi chimiche, acquisizione di immagini satellitari e fotografia aerea per l'interpretazione geologico-strutturale, rilevamento geofisico mediante elicottero e poiché il campo di applicazione della disciplina della VIA si riferisce necessariamente ad attività aventi in concreto un'incidenza sul territorio e non ad attività di tipo meramente conoscitivo e di indagine, si ritiene che le attività oggetto del progetto di ricerca non rientrino nel campo di applicazione della l.r. 40/1998 e non richiedano, pertanto, l'espletamento della procedura di VIA;

la domanda, il programma di ricerca e il piano topografico sono stati pubblicati all'Albo Pretorio telematico dei Comuni interessati per 15 giorni consecutivi dal 26 gennaio 2017 previo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, senza ricevere osservazioni e opposizioni;

visto il verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 9 maggio 2017, convocata ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R. 382/1994;

visti gli atti d'ufficio si ritiene di accogliere l'istanza proposta in oggetto;

tutto ciò premesso:

vista la Legge 16 maggio 1970, n. 281 – provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario;

vista la Legge 29 dicembre 1971, n. 1: “Norme per l’istituzione e l’applicazione dei tributi propri della Regione Piemonte” e s.m.i.;

vista la l.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico;

vista la Legge 30 luglio 1990, n. 221 sulle Nuove Norme per l’attuazione della politica mineraria;

visto il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l’attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

visti i D.D.P.C.M. 12/10/2000, 13/11/2000 e 22/12/2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state effettivamente conferite alle Regioni a decorrere dal 1° gennaio 2001;

visto il D. lgs. n. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

vista la D.D. n. 200 del 19 maggio 2017 di aggiornamento del canone annuale riferito alle concessioni minerarie e ai permessi di ricerca;

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

visto il D.lgs. 165/2001;

visto l’art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa alla Società Ivrea Minerals Pty Ltd , con sede legale in Perth (AUSTRALIA), rappresentata legalmente in Italia dal Sig. Franco Monticelli, (omissis), è conferito il Permesso di Ricerca per minerali di oro, argento e associati denominato “Cani” situato in territorio dei comuni di Bannio Anzino, Antrona Schieranco, Calasca Castiglione e Vanzone con san Carlo, provincia di Verbania. Il permesso viene conferito per anni 1 (uno), a condizione che detta impresa effettui il pagamento del diritto di cui al punto 5, lettera a). Il conferimento del permesso decorre dalla data di tale pagamento.
2. Alla scadenza, il permesso sarà automaticamente prorogato di 1 (uno) ulteriore anno a condizione che l’impresa effettui, entro la scadenza del primo anno, il pagamento del diritto dovuto per l’anno successivo, nella misura e con le modalità individuate al punto 5, lettera a). La proroga decorrerà dalla data di tale pagamento.

3. L'area del Permesso, entro la quale il titolare potrà eseguire i lavori di ricerca, è estesa su ettari 1170 ed è delimitata con linea continua di colore rosso sul piano topografico alla scala 1:25.000, che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante. I vertici sono identificati dalla sigla "V" e un numero progressivo da 1 a 4 ed hanno le seguenti coordinate:

vertice:	Est	Nord
V1	431673,33	5093978,51
V2	431673,3	5100478,39
V3	433473,27	5100478,4
V4	433473,29	5093978,52

4. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto ad attuare il progetto di ricerca secondo il progetto esecutivo presentato con le seguenti specifiche prescrizioni:
- 4.1 il titolare del permesso di ricerca è tenuto a concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale di Vanzone con San Carlo i tempi e i modi per l'esecuzione delle ricerche nell'ambito della concessione mineraria per acqua minerale e termale "Miniera dei Cani";
- 4.2 il titolare del permesso di ricerca è tenuto a concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale di Calasca Castiglione i tempi e i modi per l'esecuzione delle ricerche nella zona della ex miniera denominata "Agarè o Garè" oggetto di richiesta di valorizzazione turistico culturale.
5. Il titolare del Permesso di ricerca è tenuto inoltre a:
- corrispondere, per il Permesso di Ricerca, il diritto annuo anticipato, pari a 3,97 euro per ettaro, per un importo complessivo di 4644,90 (quattromilaseicentoquarantaquattro/90) euro, mediante versamento sul Conto Corrente Postale n° 10364107 intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", causale "Permesso di Ricerca Cani, Comuni vari (VB)" oppure mediante bonifico bancario sul conto IT/94/V/02008/01044/000040777516 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, causale "permesso di ricerca Cani, Comuni vari (VB)". Il pagamento del diritto dovuto per l'anno seguente, di importo pari a quello del primo anno (4644,90 €), dovrà essere versato entro la scadenza dell'anno stesso. I pagamenti saranno introitati, rispettivamente, sul capitolo 31710 del bilancio 2017 (accertamento n. 730/2017) e sul corrispondente capitolo del bilancio 2018;
 - informare, ogni 12 mesi, il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere sull'andamento della ricerca e sui risultati ottenuti;
 - fornire ai Funzionari del Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i luoghi di lavoro e comunicare agli stessi funzionari i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
 - provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto di ricerca mineraria prima della scadenza del Permesso di Ricerca, come previsto dall'art. 9 della Legge n. 221/1990 citata nelle premesse.
6. Nel caso in cui il progetto di ricerca dovesse essere sostanzialmente variato durante il periodo di vigenza, il titolare del permesso di ricerca è tenuto a richiedere preventivamente all'Autorità Competente se le modifiche da apportare siano da assoggettare alla procedura di verifica di compatibilità ambientale prevista dall'art. 10 della l.r. 40/1998;
7. Il titolare del Permesso di Ricerca è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal D.P.R. 128/1959 in materia di Polizia delle miniere, cave e torbiere e dal D.lgs. 624/1996

concernente la sicurezza dei lavoratori nelle attività estrattive, in particolare 8 giorni prima dell'inizio dei lavori presentare la Denuncia d'esercizio contenente i nominativi del Direttore Responsabile e del Sorvegliante e il DSS (Documento di Sicurezza e Salute).

Il Permesso di Ricerca è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.


La presente Determinazione verrà inviata ai soggetti interessati dal procedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott. Edoardo Guerrini

Allegato



Id	Vertice	Est	Nord
1	V1	431673.33	5093978.51
2	V2	431673.3	5100478.39
3	V3	433473.27	5100478.4
4	V4	433473.29	5093978.52

1:25.000



IVREA MINERALS PTY LTD
Australian Company Number 615 452 956

PERMESSO DI RICERCA "CANI" - 1170 ha
per minerali di oro, argento e minerali associati
REGIONE PIEMONTE
Vanzone con San Carlo, Calasca Castiglione, Bannio Anzino, Antrona Schieranco (VCO)

Elaborato preparato da
Dott. Geol. Franco Monticelli
Ordine dei Geologi della Regione Piemonte N° 230
Pinerolo(TO) 28 novembre 2016